

CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (“FEA”)

ART. 1 - PREMESSE

Edison Energia S.p.A. Società a socio unico - soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, 20121 Milano - capitale sociale di euro 40.000.000 i.v., iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi, Codice Fiscale e Partita IVA n. 08526440154, REA di Milano n. 1229342 - Intermediario assicurativo iscritto alla sezione A del RUI n. A000764878 soggetta alla vigilanza dell'IVASS (di seguito denominata “**Soggetto Erogatore**” e/o “**Edison**”), nell'ambito di un ampio progetto di dematerializzazione documentale, ha ritenuto di utilizzare una soluzione informatica che consenta ai clienti della medesima (i “**Clienti**”) la sottoscrizione elettronica della documentazione, finalizzata al perfezionamento di taluni rapporti contrattuali intercorrenti tra il firmatario e il Soggetto Erogatore.

La sottoscrizione dei documenti avviene mediante l'utilizzo di firma elettronica avanzata (FEA), una specifica tipologia di firma elettronica disciplinata da diverse fonti normative, tra cui rileva citare: il Regolamento Europeo 910/2014 (“**eIDAS**”), il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., (il “**Codice dell'Amministrazione Digitale**”, c.d. “**CAD**”), il DPCM 22 febbraio 2013, *Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali* (il “**DPCM**”) e le disposizioni di attuazione di volta in volta emanate ai sensi dell'art. 71 del CAD medesimo (le “**Regole Tecniche**”).

ART. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti condizioni (le “**Condizioni**”), si intendono qui integralmente riportate e trascritte le definizioni contenute nel CAD, nonché quelle di cui al DPCM.

ART. 3 - SOGGETTO EROGATORE E LIMITI DI UTILIZZO

Il servizio di FEA viene fornito da Edison Energia S.p.A. che, ai sensi dell'art. 55, comma 2, lett. a) delle Regole Tecniche, eroga il suddetto servizio, nell'ambito dei rapporti con la propria clientela.

Il servizio di Firma Elettronica Avanzata è reso disponibile unicamente per poter essere utilizzato in relazione a taluni rapporti da instaurarsi tra Soggetto Erogatore e Cliente, in conformità con quanto dettagliatamente previsto dalle presenti condizioni generali di utilizzo (le “**Condizioni**”).

ART. 4 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Le presenti Condizioni disciplinano l'erogazione gratuita e facoltativa di una “FEA” da parte di Edison per la firma dei contratti con la clientela.

Il servizio FEA reso disponibile dal Soggetto Erogatore:

- può essere utilizzato unicamente per firmare elettronicamente la documentazione necessaria (i) all'adesione al medesimo servizio FEA, e (ii) alla sottoscrizione di contratti;
- può essere utilizzato una sola volta nell'ambito del processo di firma descritto dalle presenti Condizioni.

Ai sensi della normativa di riferimento, una firma elettronica si configura come FEA allorché la stessa è ottenuta mediante un processo che garantisca:

- l'identificazione del firmatario del documento;
- la connessione univoca della firma al firmatario;
- il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma;
- la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma;
- la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
- l'assenza di qualunque elemento nell'oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
- la connessione univoca della firma al documento sottoscritto.

Il documento così sottoscritto acquisisce in tal modo l'efficacia prevista

dall'articolo 2702 del Codice Civile con un valore probatorio analogo a quello della firma autografa.

Come previsto dalla normativa applicabile, l'Informativa FEA, che descrive le caratteristiche del Servizio di firma erogato da Edison Energia e le tecnologie su cui questo si basa, sono descritte nell'art 6 delle presenti Condizioni nonché pubblicate sul sito internet www.edisonenergia.it

ART. 5 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO, IDENTIFICAZIONE DELL'UTENTE, DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI E ALL'UTILIZZO DELLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

(DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere b, c, d)

L'attivazione del Servizio è subordinata all'adesione del Cliente che avviene attraverso l'accettazione delle presenti Condizioni. L'utilizzo della FEA è possibile solo dopo che il Cliente ha accettato le Condizioni contenute nel presente Modulo di adesione al servizio.

L'accettazione delle presenti Condizioni di utilizzo da parte del Cliente avviene mediante utilizzo della medesima soluzione FEA, attraverso la quale il Cliente conferma la volontà di aderire alle stesse. Parimenti è stato separatamente richiesto al Cliente di prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di acconsentire al trattamento degli stessi.

All'atto dell'adesione, il Cliente dovrà aver fornito un numero di telefonia mobile e un indirizzo e-mail necessari per la fruizione del servizio. Per usufruire del servizio FEA il Cliente dovrà pertanto disporre di uno smartphone e di un PC o altro dispositivo connesso alla rete Internet. Il Cliente dovrà inoltre essere preliminarmente identificato dal Soggetto Erogatore che, prima dell'adesione al servizio di FEA, esegue l'identificazione dell'utente mediante un documento d'identità valido e:

- ove la stipula avvenga a distanza, ovverosia ove il Cliente non stipuli in presenza di un soggetto delegato dal Soggetto Erogatore, mediante un sistema di video riconoscimento tramite sistema di SelfID;
- ove la stipula avvenga in presenza, ovverosia ove il Cliente stipuli in presenza di un soggetto delegato dal Soggetto Erogatore, mediante un sistema di video riconoscimento tramite sistema di SelfID o, in alternativa, mediante un riconoscimento fisico dello stesso.

Pertanto, al fine di consentire il perfezionamento della procedura di identificazione, il Cliente è tenuto a rendere disponibile al Soggetto Erogatore copia di un documento di identità (carta d'identità, passaporto) in corso di validità, con le modalità indicate dal medesimo Soggetto Erogatore. Tale identificazione è propedeutica all'erogazione della FEA.

ART. 6 - DESCRIZIONE DEL SISTEMA DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA DELLA RELATIVA PIATTAFORMA E DELLE TECNOLOGIE UTILIZZATE

(DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettere e, f)

La soluzione di firma elettronica adottata da Edison Energia S.p.A. è realizzata per soddisfare i requisiti legali della Firma Elettronica Avanzata conformemente ai vincoli contenuti nel Titolo V delle Regole Tecniche (DPCM 22 Febbraio 2013). Il sistema di FEA reso disponibile dal Soggetto Erogatore è supportato dalla piattaforma Intesa Sign, sviluppata da In.Te.S.A. SpA, ente accreditato presso l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ed abilitato altresì all'emissione di certificati qualificati conformi ai requisiti stabiliti dall'eIDAS e dal CAD.

L'identificazione del firmatario, ottemperando al succitato DPCM, viene pertanto effettuata da Edison, che al contempo acquisirà:

- i documenti di identità dello stesso, conservandoli per venti (20) anni e
- i dati biometrici, se richiesto il video riconoscimento tramite sistema di SelfID, conservandoli per ventiquattro (24) ore dalla raccolta degli stessi.

La soluzione implementata garantisce quindi al firmatario un processo sicuro e verificabile ed un'associazione univoca tra il firmatario e la firma elettronica che viene raccolta nel processo implementato.

Tutto ciò è reso possibile tenendo presente che la documentazione da firmare verrà inviata esclusivamente ad un indirizzo e-mail comunicato dal firmatario nella fase di identificazione sopra descritta in modo che lo stesso, quando deciderà di procedere con la firma, riceverà via SMS una One Time Password (OTP, un codice random utilizzabile in un definito arco temporale) ad un numero di cellulare a lui appartenente anch'esso comunicato in fase di identificazione.

Solo dopo che il processo implementato avrà verificato la correttezza dell'OTP ricevuto sul cellulare precedentemente registrato si potrà procedere con la firma, ed è questo uno dei punti qualificanti di tutto il processo. La soluzione adottata garantisce, pertanto, al firmatario un processo sicuro e verificabile ed un'associazione univoca tra il firmatario e la firma elettronica che viene raccolta nel processo implementato e tra firma e documento sottoscritto.

Il cellulare si può considerare, infatti, a tutti gli effetti come il dispositivo di sicurezza abilitante alla firma.

La firma del documento potrà essere così ricondotta alla volontà del firmatario che prima ha ricevuto il documento su un proprio indirizzo di e-mail e che poi ha utilizzato il codice OTP, ricevuto sul proprio cellulare, per confermare la sua volontà di sottoscrivere il documento.

Attraverso il proprio dispositivo elettronico il Cliente avrà la possibilità di verificare personalmente i propri dati ed ogni dettaglio sulle condizioni o clausole contrattuali da sottoscrivere e potrà selezionare i campi di firma sui quali è chiamato ad esprimere la propria volontà di sottoscrizione. All'atto della presentazione del documento per la sottoscrizione, il firmatario potrà visualizzare il contenuto in tutte le sue parti sul dispositivo mobile o sul computer. Successivamente, all'esito del processo di firma sopra descritto, il documento elettronico sottoscritto sarà inviato all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Cliente e potrà quindi visionarlo, controllarlo e conservarlo. Il documento informatico sottoscritto sarà inoltre, se espressamente richiesto dal Cliente, reso disponibile per lo scarico (download) e la stampa su supporto cartaceo. Si evince quindi che la sottrazione, il furto, l'appropriazione indebita, lo smarrimento o l'uso non autorizzato del telefono mobile in quanto dispositivo di sicurezza dovrà essere immediatamente comunicato ad Edison in modo che non possano esserci rischi connessi all'utilizzo di questi dispositivi da parte di soggetti diversi da quelli originariamente identificati.

La procedura, in ogni caso, non consente l'invio al Cliente di un OTP ad un numero di cellulare che non sia stato precedentemente censito. Pertanto, anche nel caso di semplice sostituzione del cellulare da parte del suo legittimo proprietario, prima di avviare un processo di firma sarà necessario procedere con la registrazione del nuovo numero secondo le politiche previste da Edison in base al processo sopra descritto e solo al termine delle stesse procedere con la firma.

Una sostituzione del numero di cellulare a cui inviare l'OTP a processo di firma già iniziato non è invece consentita in alcun caso, in quanto potenzialmente pericolosa e non sicura contro un eventuale tentativo di furto d'identità (un soggetto diverso dal firmatario che cerca di fornire un proprio numero telefonico dopo essere entrato in qualche maniera in possesso dell'e-mail del destinatario originale).

Su queste basi si può affermare che il processo di firma è conforme alle regole tecniche in quanto:

- È garantita la connessione univoca della firma al firmatario, già identificato previa presentazione di un documento di identità valido ed eventuale video riconoscimento tramite sistema di SelfID, attraverso l'invio del documento oggetto di firma all'indirizzo e-mail del firmatario e di un OTP al cellulare dello stesso;
- L'integrità del documento informatico sottoscritto con processo FEA è attestata attraverso l'impiego di tecnologie crittografiche e di algoritmi di hash (il controllo della corrispondenza tra un'impronta ricalcolata e quella "sigillata" all'interno delle firme permette di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l'apposizione della firma); infine di un'evidenza temporale che attesti in modo preciso la data e ora in cui la firma è stata apposta;
- Il documento una volta firmato verrà inviato ad un sistema di conservazione a norma dal quale potrà essere sempre recuperato in caso di necessità;
- Infine, la riconducibilità del documento firmato alla volontà del

Cliente è garantita da un insieme di dati incapsulati in un file (che chiameremo "Summary o Certificato di Completamento"). In tale Certificato di Completamento verranno registrate tutte le principali attività legate alla vita del documento (ad esempio mail utilizzata per l'invio, numero cellulare, ora di invio del codice OTP ed eventuali azioni specifiche eseguite dal firmatario sul documento).

ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DEL CLIENTE

Il Cliente, ai fini della erogazione del servizio di FEA, garantisce la veridicità e validità del documento di riconoscimento e la correttezza di tutti i dati personali comunicati in occasione della sua identificazione, assumendo a proprio carico ogni responsabilità in ipotesi di falsità o erroneità dei documenti e dei dati forniti.

Il Cliente durante l'intero processo di FEA è tenuto a custodire con la massima cura e diligenza i propri dispositivi elettronici utilizzati per la fruizione del servizio FEA e a non renderli disponibili o accessibili a terzi. Il Soggetto Erogatore non sarà in alcun modo responsabile per errori, problematiche, danni o perdite connesse e correlate all'utilizzo del servizio di FEA in caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo e/o di false dichiarazioni da parte del Cliente relativamente a quanto qui sopra riportato.

ART. 8 - REVOCA E DURATA DEL SERVIZIO FEA. (DPCM 22-02-2013, art. 56 comma 1 e art. 57 comma 1, lettera h)

Le presenti Condizioni sono da intendersi applicabili senza limite di tempo al servizio FEA erogato da Edison.

Il Servizio ha durata pari alla durata della sessione di firma in quanto, conclusasi la sessione, il Servizio è completamente erogato. L'accettazione delle Condizioni deve quindi ritenersi relativa al singolo processo di firma tramite FEA.

Il Cliente può tuttavia revocare, in qualsiasi momento, il consenso all'uso della firma elettronica avanzata, ferma restando la validità degli atti precedentemente sottoscritti con tale modalità, e preferire quella tradizionale su carta per determinati documenti, chiedendo di sottoscrivere la documentazione contrattuale su carta con firma autografa.

ART. 9 - LIMITI D'USO DELLA FIRMA ELETTRONICA AVANZATA (DPCM 22-02-2013, art. 60 comma 1)

La Legge dispone che la "FEA" possa essere utilizzata solo per i rapporti giuridici che intercorrono tra il Cliente ed il Soggetto Erogatore della soluzione di firma elettronica avanzata.

ART. 10 - TUTELA ASSICURATIVA

Quale tutela dei Clienti a cui è stata erogata la "FEA" e dei terzi da eventuali danni, il Soggetto Erogatore e In.TE.S.A S.p.A., in qualità di soggetto che realizza la soluzione tecnica utilizzata per il rilascio della FEA, hanno sottoscritto apposite polizze assicurative a copertura della rispettiva responsabilità civile.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per l'erogazione del servizio di FEA, Edison dovrà trattare dati personali (ivi inclusi dati biometrici in caso di riconoscimento tramite sistema SelfID) del Cliente con le modalità di cui all'Informativa privacy già fornita ed altresì presente anche all'interno del sito www.edisonenergia.it.

ART. 12 - DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DI EDISON

Edison, in qualità di Soggetto Erogatore ha pubblicato sul proprio sito Internet www.edisonenergia.it, la seguente documentazione che deve essere attentamente consultata dal Cliente prima dell'adesione al servizio FEA:

- Condizioni Generali del Servizio di Firma Elettronica Avanzata (FEA)
- Informativa Privacy con riguardo al trattamento di dati personali trattati per il servizio di FEA

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione delle presenti Condizioni, nonché all'esecuzione del servizio di FEA, si individua quale Foro Esclusivo quello di residenza o domicilio del Cliente.